



ORDINANZA N. 59 DEL 09-05-20

**DISCIPLINA DELL'ORARIO E DELLE MODALITA' PER LE CERIMONIE FUNEBRI NEL
CIMITERO DI NOCERA SUPERIORE (Sa)**

-per meglio organizzare la struttura cimiteriale ed in particolare regolamentare il servizio delle cerimonie funebri occorre disciplinare l'orario di ingresso delle salme;
-l'orario di apertura e chiusura del cimitero è disciplinato dal Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali approvato con D.C.C. N. 173 DEL 28.12.2018;

TENUTO CONTO che:

-il personale addetto al servizio cimiteriale svolge le operazioni cimiteriali solo ed esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 al fine di evitare il ricorso allo straordinario ed alla reperibilità
-il personale addetto al servizio cimiteriale negli orari pomeridiani svolge solo ed esclusivamente il servizio di vigilanza, apertura e chiusura del cimitero;

Richiamati:

-l'art. 22 del DPR 10/09/1990, n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), tuttora vigente, che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione dell'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità del percorso ed eventuali soste dei cadaveri in transito ;
-il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 173 del 20 dicembre 2018;

Ritenuto di provvedere alla disciplina dei giorni e degli orari per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali;

Sentito in proposito il Responsabile del S.O. Cimitero;

ORDINA

1) l'orario per la sepoltura è disciplinato come segue:

- A. dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- B. per i funerali provenienti da altri comuni devono essere rispettati gli stessi orari indicati al punto precedente;
- C. I feretri destinati all'inumazione/tumulazione che giungono al cimitero oltre gli orari indicati nel punto A sono ricevute dal personale in servizio che non procede alla sepoltura ma ne cura la decorosa deposizione nella camera mortuaria;
- D. La sepoltura è eseguita nelle ore antimeridiane indicate nel punto A e del primo giorno lavorativo successivo;
- E. Non si esegue la sepoltura di domenica, in altri giorni legalmente festivi e nel giorno del 2 novembre, in detti giorni i feretri sono ricevuti dal personale addetto al servizio cimiteriale e depositi decorosamente nella camera mortuaria;

- 2) Modalità di trasporto funebre e la sosta sono disciplinate come segue:
- a) Il trasporto funebre inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ospedale, casa di riposo o altro luogo di giacenza della stessa e termina al cimitero. La sosta per lo svolgimento di cerimonie religiose è richiesta dai familiari del defunto o per essi dalle ditte di onoranze funebri. Le dette soste devono avere una durata tale da consentire il regolare svolgimento dei trasporti successivi e delle operazioni cimiteriali di sepoltura;
- b) Il mezzo di trasporto funebre deve giungere nel cimitero entro gli orari sopra stabiliti nel punto A. Il prelievo del feretro deve essere effettuato senza indugio al fine di non intralciare il regolare svolgimento di successivi trasporti;

DISPONE


- 1) a norma dell'art. 8 della L.R. n. 10/91e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del S.O. Sistemi Informativi, Servizio Tributi, *ad interim* Servizio Cimitero, per quanto di competenza;
- 2) che si adottino tutti i provvedimenti gestionali necessari per l'esecuzione della presente ordinanza;
- 3) che gli agenti di polizia locale e le altre forze dell'ordine vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
- 4) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
- affissione all'Albo pretorio del Comune;
 - affissione in idoneo spazio presso il cimitero;
 - pubblicazione sul sito internet del Comune: www.comune.nocera-superiore.sa.it;
- 5) che l'inadempienza comporterà l'adozione di sanzioni.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dall'avvenuta notifica davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione di Salerno, secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 (nel testo novellato dalla legge n. 69/2009), entro 120 giorni dall'avvenuta notifica.

La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata solo con specifico provvedimento del Sindaco.

Dalla residenza Municipale

09-06-2020


Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano